



TRIBUNALE DI ROVIGO

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Sofia Gancitano,

rilevato che Calciu Lenuta, nata a Segarcela (Romania) il 12/08/1972 (C.F.: CLCLNT72M52Z125K) residente in Occhiobello (RO), rappresentata e difesa dall'avv. Serena Coppola ha depositato ricorso per l'omologa del piano del consumatore ai sensi degli artt. 7 e ss., l. 3/2012 in data 25.10.2022;

considerato che dal tenore della relazione dell'OCC e dall'iscrizione del ricorso nel corretto registro di cancelleria (procedimento unitario), esso possa essere riqualificato come ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII, entrato in vigore in data 15.07.2022;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce **esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta** (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al **mantenimento della sua famiglia**;

rilevato che **non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII** in capo al debitore (aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti alla



presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- Il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
- Il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati (ipotecario 55% e privilegiati 40%), comunque in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC;
- il soddisfacimento nella misura del 10% dei creditori chirografari;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA



I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

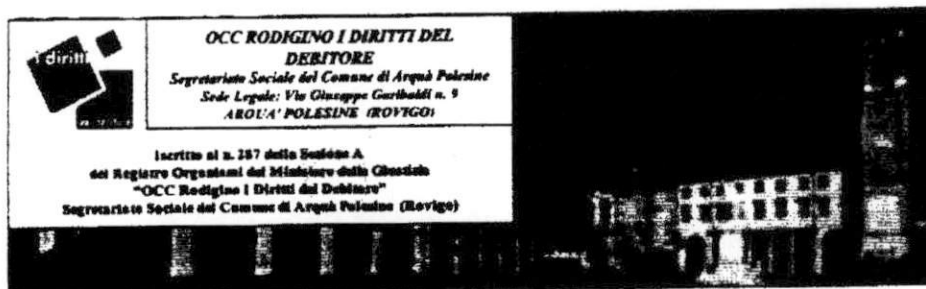
- la sospensione del procedimento di esecuzione forzata n. 48/2022 r.g.e. che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;
- il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC

Rovigo, 31.10.2022

Il Giudice
Sofia Gancitano





Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine
Iscritto al n. 287 della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Redatto ai sensi degli artt. 67-73 del NC.C.I.

Richiedente:

Calciu Lenuta
Via Roma 53
Occhiobello (RO)

Legale del richiedente:

Avv. Serena Coppola
Via Eridania 113/s Occhiobello (RO)
serena.coppola@rovigoavvocati.it

Gestore:

Dott. Andrea Denti
Viale All'Ara, 8
Rovigo
andrea.denti@odcecro.legalmail.it

Compenso Organismo:

Euro 3.000,00

Costi della procedura (art 68 NCII): Fondo spese di 500 euro per pubblicità sui giornali

Organismo delegato:

OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine, iscritto al n. 287 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre

Iscritto al n. 287 della Sezione "A"
Registro Organismi Ministero della Giustizia
Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi 9 Arquà Polesine (Rovigo)
Codice Fiscale / Partita IVA 01588310287
Sito web: www.dirittideldebitore.com
PEC: occ.rodigino.dirittideldebitore@pec.it
email: info@occrodigino.it



**OCC RODIGINO I DIRITTI DEL
DEBITORE**
Segretariato Sociale del Comune di Arquà Polesine
Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi n. 9
ARQUÀ POLESINE (ROVIGO)

Iscritto al n. 257 della Sezione A
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
"OCC Rodigno i Diritti del Debitore"
Segretariato Sociale del Comune di Arquà Polesine (Rovigo)

2014.

-Registro degli affari Organismo:

Procedura n. 38 del 22/03/2022

Debitore istante:

Calciu Lenuta, nato/a a Romania (EE) il 12.08.1972 Cod. Fisc. CLCLNT72M52

Tipo di Procedura:

Piano di Ristrutturazione debiti del Consumatore

Grado Complessità:

Media

Gestore designato:

Dott. Andrea Denti

Viale All'Ara, 8

Rovigo

andrea.denti@odcecro.legalmail.it

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

Il sottoscritto dichiara e attesta preliminarmente:

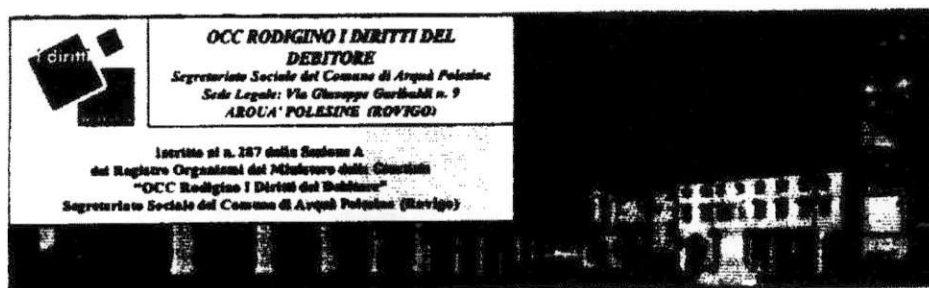
Dott. Andrea Denti

-di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità;

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

-essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;

Iscritto al n. 257 della Sezione "A"
Registro Organismi Ministero della Giustizia
Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi 9 Arquà Polesine (Rovigo)
Codice Fiscale / Partita Iva 01589310297
Sito web: www.idirittdeldebitore.com
PEC: occ.rodigno.idirittdeldebitore@pec.it
email: info@occrodigno.it



- di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine;

- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;

- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse.

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento e per esso il Gestore della Crisi incaricato, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della Legge 3/2012, a fare una prima comunicazione, tramite p.e.c., ad: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di residenza dell'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ed ha richiesto la comunicazione circa l'eventuale esistenza di crediti nei confronti del ricorrente.

Premesso

- che la Signora :

Calciu Lenuta, nato/a a Romania (EE) il 12.08.1972 Cod. Fisc. CLCLNT72M52

- rappresentata e difesa dall' Avv.to Serena Coppola pec: serena.coppola@rovigoavvocati.it, per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versano, hanno presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine, istanza per un Piano di un Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.. L'istanza è stata iscritta al Registro informatico in data 22/03/2022 al n. 38.

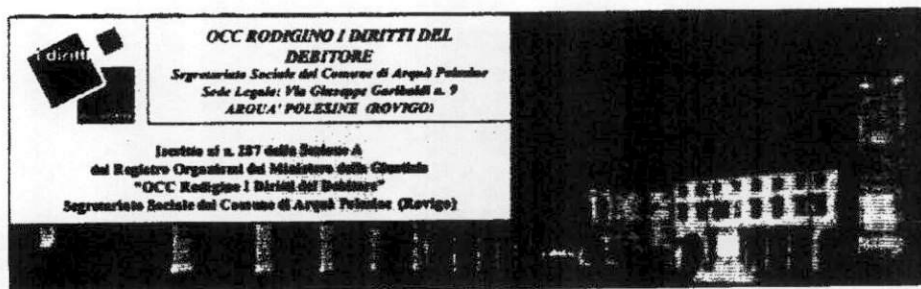
- che l'istante intende avvalersi dei benefici dell'art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14: *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma"*.

RASSEGNA LA SEGUENTE

RELAZIONE EX ART. 67 DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14

RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta ad esito delle indagini esperite, ha



convocato l'istante per avere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto verbale di ascolto.

Elenco documenti esaminati:

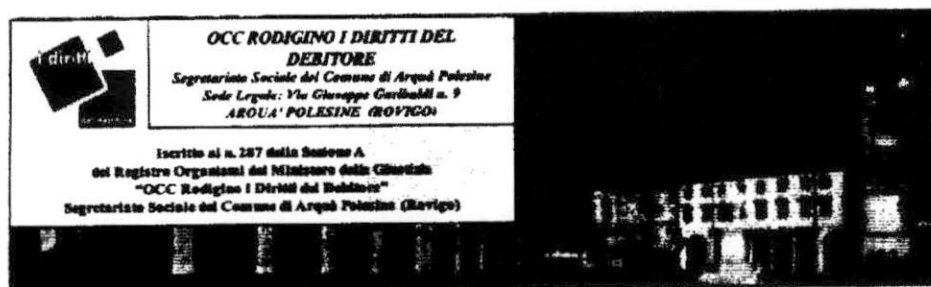
1. Documento di identità e codice fiscale;
2. Stato di famiglia e certificato residenza;
3. Certificati catastali immobili;
4. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
5. Visura CRIF;
6. Visura Banca D'Italia e CAI;
7. Visura Agenzia Entrate;
8. Estratti di ruolo Agenzia Entrate riscossione
9. Visura PRA e denuncia smarrimento libretto OPEL ZAFIRA ;
10. Certificato carichi pendenti e casellario giudiziario;
11. Dichiarazioni dei redditi e CUD degli ultimi tre anni con elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore ;
12. Estratti conto ultimi 5 anni BANCA BPER
13. Ultimi contratti di lavoro e ultime buste paga di agosto e settembre 2022 riferito al nuovo lavoro
14. Atti di Esecuzione immobiliare e valutazione perito dell'esecuzione
15. Accettazione eredità del defunto marito del 27/04/2021 e certificato di morte dello stesso del 11/10/2015
16. Contratto di mutuo ipotecario Banca Popolare di Bergamo del 26/09/2011 e atto di precetto
17. Contratto di locazione con signor HRYB OLENSIY scadente il 31/10/2022 e impegno al rinnovo per i prossimi 4 anni
18. Certificato di matrimonio avvenuto il 26/09/1992
19. Cessione FIAT PANDA del 29/06/2022 e comodato d'uso furgone dal padre DUMITRESCU VASILE del 21/07/2022

L'istante ha prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare: il nucleo familiare è composto da n.2 persone, la signora abita in casa del convivente BIRAGHI GIOVANNI, a cui non paga affitto, ma che ne sostiene utenze

Analisi dei requisiti oggettivi di accesso ai benefici al Codice della Crisi e dell'insolvenza
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

L' Art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 **disciplina l'ambito applicato del nuovo codice della Crisi e dell'insolvenza:**

"Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo



di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

L'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è definito dall' Art. 65 comma 1, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 : "I debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX";

L' Istante è un consumatore e si trova in stato di sovraindebitamento.

L' Art. 2 comma 1 lettera e), del citato Decreto Legislativo, definisce il "consumatore" come:

"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

L' Art. 2 comma 1 lettera c), del citato Decreto Legislativo, definisce il "sovraindebitamento" come:

"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"

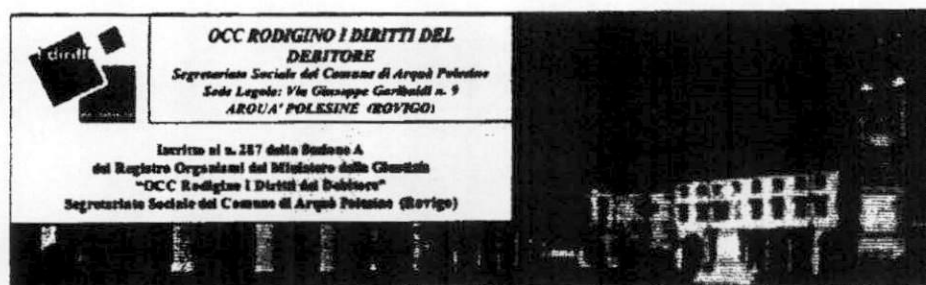
L' Art. 2 comma 1 lettera a), del citato Decreto Legislativo, definisce lo stato di "crisi" come:

"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"

L' Art. 2 comma 1 lettera b), del citato Decreto Legislativo, definisce l' "insolvenza" come:

"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";

L'istante è in stato di sovraindebitamento in quanto il flusso di cassa prospettico, derivanti dal reddito percepito, dedotto quando necessario al fabbisogno familiare, è **"inadeguato a**



far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi.

Lo stato di insolvenza è inoltre acclarato dalle inadempienze in corso.

Rispetto delle condizioni ostative alla applicazione della norma: (Art. 69 co 1)

Il Consumatore

- NON è già stato esdebitato** nei cinque anni precedenti la domanda;
- NON ha già beneficiato** dell'esdebitazione per due volte;
- NON ha determinato la** situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

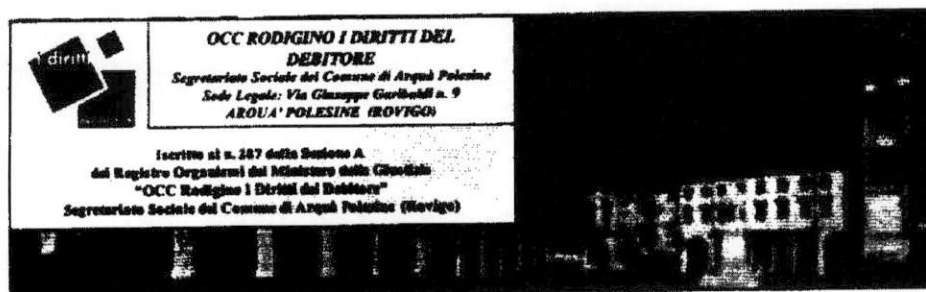
Situazione reddituale soggettiva dell'istante:

Totale reddito mensile dedotto fabbisogno mensile (art.68 co.3)	€ 300,00
Totale rate mensili	€ 530,00

Le rate mensili **attuali** ammontano ad € 530,00 mentre il reddito medio mensile percepito nell'anno in corso è pari a € 1.250,00 con un residuo reddito disponibile ai bisogni familiari pari ad € 300,00. Il fabbisogno familiare autocertificato è invece pari ad Euro 940,00.

Sulla base di tali risultanze contabili l'**istante può definirsi in stato di sovra indebitamento** e quindi assoggettabile alla procedura di **"Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore"**.

Per potere procedere alla redazione della relazione abbiamo prima individuato il reddito disponibile da destinare al pagamento delle rate di debito come riformulate dal "Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore"
(detratto il diritto al dignitoso tenore di vita).



E' stato quindi individuato il reddito mensile percepito dal nucleo familiare a cui abbiamo dedotto quanto necessario al **sostegno economico del nucleo familiare**.

Fonti di reddito del Sovra indebitato

Anno	CUD/740: Reddito netto	Reddito mensile	Altri redditi aggiuntivi	Totale	Totale mensile
2019	14.493,00	1.207,00			
2020	13.607,00	1.134,00			
2021	14.876,00	1.240,00	1.000,00	15.876,00	1.740,00

Composizione nucleo familiare

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto di parentela
CALCIU LENUTA	ROMANIA	12/08/1972	Capo Famiglia

Spese occorrenti al nucleo familiare

"Fabbisogno Familiare Autocertificato"

Tipo spesa	Importo
prodotti alimentari e bevande analcoliche	300,00
bevande alcoliche e tabacchi	0,00
abbigliamento e calzature	40,00
spese per abitazione (tasse e manutenzione ed utenze)	390,00
mobili, articoli e servizi per la casa	50,00
servizi sanitari e spese per la salute	50,00
trasporti	200,00
comunicazioni	20,00
ricreazione, spettacoli e cultura	00,00
istruzione	0,00
servizi ricettivi e di ristorazione	0,00
somme per figli derivante	0,00
Totale:	940,00



"Fabbisogno familiare calcolato secondo l'art. 68 co. 3"

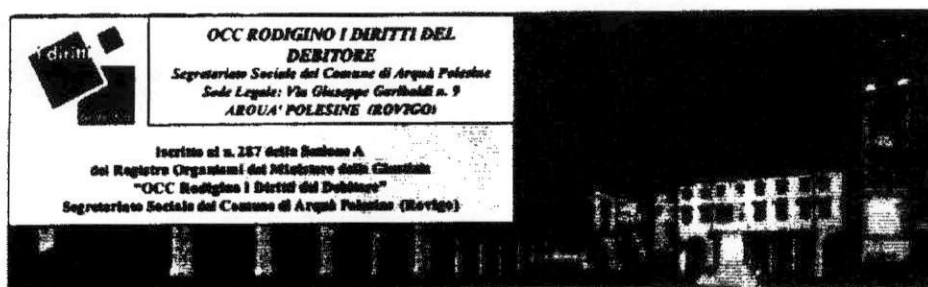
Art. 68 co 3 secondo periodo recita: "A tal fine si ritiene idonea una quantificazione **non inferiore** all'ammontare dell'assegno sociale (AL 4/2019 euro 458) moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159."

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia determinato secondo i parametri previsti dall'Art. 68 comma 3 CCI	
Assegno Sociale	Euro 459,83
Parametro scala equivalenza n. 1 componenti nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	N. 1,00
Fabbisogno familiare su base mensile	Euro 459,83

Il fabbisogno familiare, calcolato secondo le previsioni del su citato art. 68 co 3, risulta inferiore al fabbisogno autocertificato dal consumatore che appare invece coerente con i consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento.

Per tale motivo la tabella di seguito descritta, ed adottata, fa riferimento al bisogno autocertificato.

Determinazione Reddito disponibile al pagamento del debito	
Reddito medio ultimo anno	1.240,00
Altri redditi aggiuntivi	0
Elenco spese mensili autocertificate dal sovraindebitato	940,00
Reddito Disponibile	300,00



Patrimonio mobiliare e immobiliare:

Saldo conto corrente al 30/09/2022 di euro 2.395,28 conto nr.4291 di BPER

Beni mobili registrati:

Il sovraindebitato ha un furgone targato DJ17YNT di proprietà del padre, che utilizza in comodato d'uso per recarsi al lavoro

- Beni Immobili:

Intestatario	Quota di piena proprietà	Provincia	Città	Indirizzo	Foglio catastale	Metri quadri reali	Valore Perizia (eventuale)
Calciu Lenuta	100	Rovigo	Occhiobello	via roma, 53	12 part. 468 sub 2 A/3	148	64.600,00
Calciu Lenuta	100	Rovigo	Occhiobello	via roma, 53	12 part 468-469 sub 12 C/6	43	7.900,00

Detti beni sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 48/2022 allo stato pendente dinanzi al Tribunale di Rovigo e sono stati, quindi, valutati dal perito Geom. Luigi Eraldo FABBRI, nominato dal Giudice dell'esecuzione.

Valore beni immobili € 72.500,00

I seguenti beni vengono posti in liquidazione:

Viene resa disponibile l'intero ammontare dell'affitto di 500 euro derivante da contratto di locazione stipulato in data 01/11/2021 in procinto di rinnovo al 31/10/2022, già con un impegno firmato dall'inquilino a stipulare un contratto 4+4. L'importo dell'affitto riesce ad essere disponibile solo nel caso in cui la procedura esecutiva venga bloccata, con l'apertura del piano del consumatore. TALE SOMMA, PERTANTO, NON VIENE MESSA DENTRO LA NORMALE DISPONIBILITA' DEL SOVRAINDEBITATO IN QUANTO DERIVANTE DA UNA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SOTTOPOSTO A PROCEDURA ESECUTIVA, CHE SE ESEGUITA NON POTRA' PIU



ESSERE DISPONIBILE.

SI FA PRESENTE CHE LA SOMMA IN OGGETTO DIVENTA DETERMINANTE PER RENDERE PIU' FAVOREVOLE IL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (vedesi punto di analisi convenienza rispetto alternativa liquidatoria)

Valutazione del Patrimonio ai fini della comparazione dell'alternativa liquidatoria in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione:

(Art. 67 co 4)

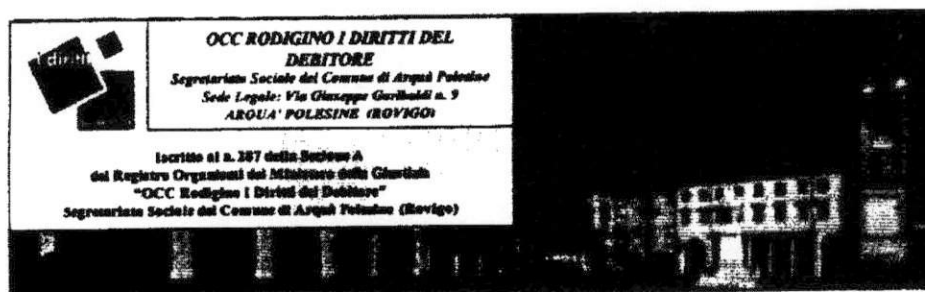
Valore soldi c/c	€ 2.395,00
Valore beni immobili	€ 72.500,00
Totale	€ 74.985,00

Elenco Creditori del ricorrente:

Denominazione	Partita IVA	Pec	Indirizzo
ACQUEVENETE SPA	00064780281	protocollo@pec.acquevenete.it	
OCC RODIGINO		OCC.RODIGINO.IDIRITTIDELDEBITORE@PEC.IT	
EQUITALLIA RISCOSSIONE		ven.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	
COMUNE OCCHIOBELLO	00197740293	occhiobello@postemailcretificata.it	via Roma, 3 Occhiobello
PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA	13048380151	GIUSEPPEPESOLLITTO@PEC.IT	VIA VALTELLINA, 15/17 MILANO

Elenco Debiti

L'Organismo ha richiesto la documentazione a: Agenzia delle Entrate, Ufficio Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, Agenzia delle Entrate Riscossione, Ufficio Tributi del comune di ultima residenza dell'istante, Archivio centrale informatizzato, Centrale di allarme interbancaria, INPS, e tutti gli istituti di credito (banche e finanziarie) coinvolti nella procedura.

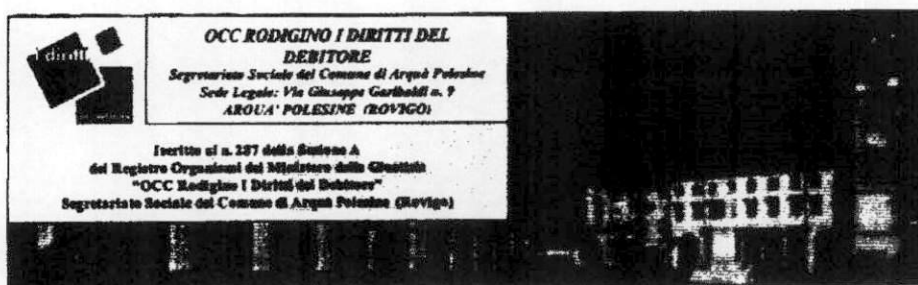


Ha quindi richiesto, a tutti i creditori, l'invio della documentazione relativa al credito, di cui si riepilogano le risultanze ottenute allegando i relativi documenti:

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito
Calciu Lenuta	Personale	PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA Debito personale/aziendale	Mutuo Ipotecario	Mutui Ipotecari	6	96.951,00
Calciu Lenuta	Personale	ACQUEVENETE SPA Debito personale/aziendale	Fornitore utenze	Chirografi	8	483,00
Calciu Lenuta	Personale	EQUITALLIA AGENZIA RISCOSSIONE	MULTE	Chiarografi	8	539,00
Calciu Lenuta	Personale	EQUITALLIA AGENZIA RISCOSSIONE	TASSE AUTOMOBILISTICHE	Privilegiati	7	1.776,00
Calciu Lenuta	Personale	COMUNE DI OCCHIOBELLO	imu e tari	Privilegiati SU BENI IMMOBILI	7	4.265,00
Calciu Lenuta	Personale	OCC RODIGINO	Compenso OCC	PREDEDUZIONE	1	1.734,00
Calciu Lenuta	Personale	COMUNE DI OCCHIOBELLO	MULTE	Chirografari	8	1.280,00
Calciu Lenuta	Personale	agenzia delle entrate	CARCIHI PENDENTI	PRIVILEGIATI	7	330,00
Calciu Lenuta	Personale				Totale:	107.358,00

Indicazione della causa del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni. (Art. 68 co 2 lett a)

Le cause del sovraindebitamento sono da riscontrarsi sicuramente con la morte improvvisa del



**OCC RODIGINO I DIRITTI DEL
DEBITORE**
Segretariato Sociale del Comune di Arquà Petrarca
Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi n. 9
ARQUÀ POLESINE (ROVIGO)

Iscritto al n. 287 della Sezione A
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
"OCC Rodigino I Diritti del Debitore"
Segretariato Sociale del Comune di Arquà Petrarca (Rovigo)

marito Calciu Gheorghe avvenuta il 11/10/2015. Con lo stesso marito aveva comprato casa con mutuo nel 26/09/2011. Il marito guadagnava euro 1500 all'epoca e la moglie 1.200,00 con un discreto tenore di vita atto ad affrontare anche un mutuo di € 120.000 di durata 30 anni e con rata mensile di 530,00. Con la scomparsa dello stesso e con le spese funebri sostenute, quantificabili in 15.000 euro

i coniugi hanno un figlio in Romania Calciu Daniel Ionu del 22/02/1993, la cui mamma, da sola, ha continuato a mantenere con invio di soldi. La signora ha sempre lavorato e ha sempre pagato il mutuo, tranne una sospensione volontaria di due anni, fin quando è riuscita fino al 2020. La diligenza del debitore è stata valutata al momento della genesi del debito, ossia quando, per le condizioni poste, era ragionevolmente convinto di potere fare fronte agli impegni assunti.

Sono state valutate, alla luce della documentazione prodotta a supporto dal Debitore, il rispetto dei requisiti inerenti alla **meritevolezza** ed incolpevolezza dello stesso, ed infatti:

- la morte del marito avvenuta nel 2015 e la mancanza di uno stipendio in famiglia

e' un evento, non previsto, non prevedibile e non dipendente dalla propria volontà: le condizioni sono cambiate, e il debitore è entrato nella fase del sovraindebitamento dopo la quale, pur resistendo e non facendo altri prestiti, nel 2021 non ha fatto più fronte all'impegno del mutuo.

Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore

(Art. 68 co 2 lett. c)

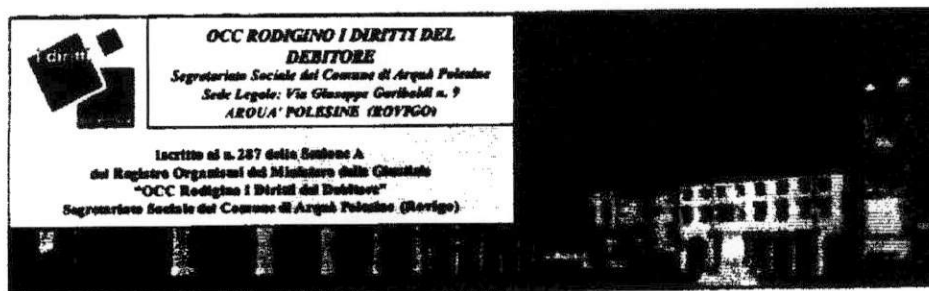
L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.

Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

(Art. 67 co 2 lett. c)

Il sovraindebitato ha venduto l'auto PANDA il 29/06/2022 e il ricavato di euro 1000 la signora chiede che venga tenuto per pagare le spese di successione.

Tale atto non trattasi di atti di straordinaria amministrazione, data l'esiguità dell'importo e la



richiesta di trattenere i soldi appare giustificata dall'atto futuro che viene raccomandato

Dalla documentazione fornita la situazione di sovra indebitamento non risulta determinata da atti compiuti dal debitore con colpa grave, malafede o frode.

Tabella classe di credito

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfo dei crediti, i crediti sono stati classati secondo la seguente tabella:

Categoria privilegio debito	Ordine di soddisfo	Debito
Compenso OCC	1	1.734,00
Mutui Ipotecari	6	96.951,00
Privilegiati	7	6.371,00
Chirografi	8	2.302,00
	Totale:	107.358,00

Durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

Al riguardo, il Codice della Crisi nulla dice sulla durata del Piano del Consumatore; non si rinveno infatti limiti temporale.

Sul punto, abbiamo innanzitutto escluso l'applicabilità della cosiddetta legge Pinto in quanto la ragionevole durata, da quest'ultima prevista, si riferisce al periodo che va dall'avvio della procedura sino al momento dell'omologa. Detta legge non riguarda quindi la durata del Piano che comprende anche la fase dell'esecuzione del Piano e quindi la sua durata, il cui controllo è affidato al Gestore della Crisi e non al Tribunale.(cit.)

Parimenti, abbiamo escluso l'applicabilità della giurisprudenza formatasi in materia di concordato preventivo. Infatti la procedura concorsuale è diversa nei presupposti, in quanto "applicata alle Imprese", e nelle finalità perchè salvaguarda il diritto del creditore. Il Piano del Consumatore si applica invece ad un soggetto privato, ed ha come finalità il diritto al dignitoso tenore di vita delle persone "spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia").

Altra differenza sostanziale è la natura del reddito, che sostiene nel tempo la durata del piano o del



**OCC RODIGINO I DIRITTI DEL
DEBITORE**
Segretariato Sociale del Comune di Arquà Polesine
Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi n. 9
ARQUÀ POLESINE (ROVIGO)

Iscritto al n. 287 della Sezione A
del Registro Organismi del Ministero della Giustizia
"OCC Rodigino I Diritti del Debitore"
Segretariato Sociale del Comune di Arquà Polesine (Rovigo)

concordato; nelle Imprese il reddito è **prodotto**, e quindi dipende dalle oscillazioni del fatturato; nel Piano del Consumatore, il reddito è **percepito** e la sua sostenibilità - nel tempo - dipende **esclusivamente** dalla solidità del datore di lavoro.

Per tali presupposti abbiamo ritenuto che *"non vi sono ragioni che possano giustificare l'applicazione di termini predeterminati"*. (cit.)

Ciò premesso, riteniamo, invece, che gli unici vincoli a cui fare riferimento per determinare la durata di un Piano del Consumatore, sia esclusivamente il **"Reddito percepito"** dal debitore e per esso, detratte le *"spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia"* (art. 9 co. 2 della citata Legge 3), il **"reddito disponibile al ripagamento delle rate di debito"**.

In sintesi ed a nostro avviso, la durata di un Piano del Consumatore è essenzialmente funzione di tre fattori:

- 1) Il Reddito, valutato nella quantità e nella qualità (intesa come affidabilità del datore di lavoro);
- 2) Il rapporto "rate di debito/reddito percepito" e la previsione di variazione dei due fattori nel tempo;
- 3) Le aspettative di vita dell'indebitato.

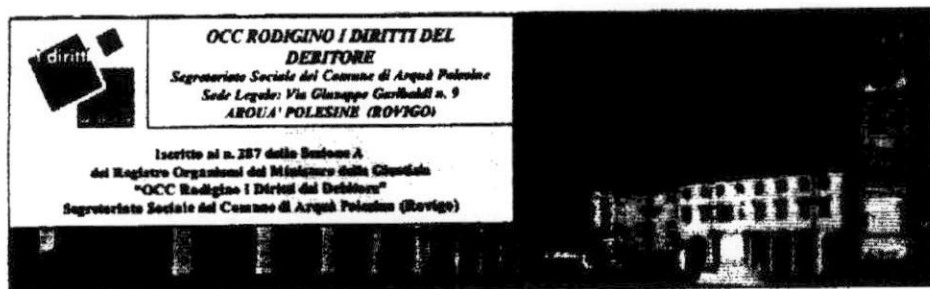
In relazione quindi al Piano del Consumatore che ci occupa abbiamo valutato che:

- a) Il Reddito percepito non potrà subire contrazioni quantitative,
- b) Nel Piano del Consumatore in proposta, abbiamo proposto la durata di 72 mesi, questo aggiungendo anche il canone di locazione di 500 euro mensili e per renderlo più appetibile dell'ipotesi liquidatoria;

E' stato mantenuto il reddito disponibile al "dignitoso tenore di vita" previsto dall'art. 9 co. 2. e reso organico dall'art. 68 comma 3 del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi edell'insolvenza).

Liquidità aggiuntive, o garanzie, rese disponibili da nuovi soggetti

Liquidità aggiuntive rispetto al caso di un'ipotesi liquidatoria: canoni di locazione immobile di proprietà pari ad € 6000,00 annui



PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Creditore	Tipo prodotto	Importo debito	% Offerta	Importo offerto	Rateizzato	N. mesi	Rata
OCC RODIGINO	Compenso OCC	1.734,00	100	1.734,00	1.734,00	prime due rate	867,00
PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA	Mutuo Ipotecario	96.951,00	55%	52.800,00	52.800,00	dalla 3° rata alla 68	800,00
ACQUEVENITE SPA	Fornitore	483,00	10%	48,00	48,00	dalla 69 alla 72	12,00
COMUNE DI OCCHIOBELLO ufficio tributi	IMU e TARI	4.265,00	40%	1.800,00	1.800,00	dalla 69 alla 72	450,00
COMUNE DI OCCHIOBELLO polizia locale	Multe	1.280,00	10%	128,00	128,00	dalla 69 alla 72	32,00
EQUITALIA AGENZIA RISCOSSIONE	Tassa automobilistica	1.778,00	40%	711,00	711,00	dalla 69 alla 72	178,00
EQUITALIA AGENZIA RISCOSSIONE		539,00	10%	54,00	54,00	dalla 69 alla 72	14,00
AGENZIA ENTRATE	Carichi pendenti	330,00	40%	132,00	132,00	dalla 69 alla 72	33,00
Totale:		107.358,00		57.407,00	57.407,00	dalla 69 alla 72	719,00

Verifica "Alternativa liquidatoria"

(Ai fini delle previsioni dell'Art. 67 co 4)

Art. 67 co 4 recita: "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione"

Si fa presente come l'alternativa liquidatoria con il deprezzamento di un immobile che andrebbe all'asta, che, secondo le statistiche, deve affrontare almeno tre tentativi d'asta deserti, con il deprezzamento del valore del 50% e prevedendo i costi della procedura per gli esperimenti, oltre il compenso del custode e delegato, che si aggirano intorno ai 15.000 euro. Inoltre la vendita tramite esecuzione non permetterebbe, al sovraindebitato, di avere più il canone di locazione di 6000 euro annui pagato da una famiglia inquilina ormai regolarmente al suo interno dal 01/11/2021, che ha già firmato un accordo per il rinnovo del contratto scadente il 31/10/2022 per il rinnovo 4+4

E' stato assunto come realizzabile il valore complessivo del conto corrente e dei beni immobili pari ad € 38.395,00 oltre il patrimonio prontamente liquidabile.

	Debito	Offerta Piano		Alternativa Liquidatoria Ipotesi di realizzo pari ad Euro:	
				38.395,00	
Categoria privilegio debito	Importo	Importo Offerto	% soddisfo	Importo Disponibile	% soddisfo



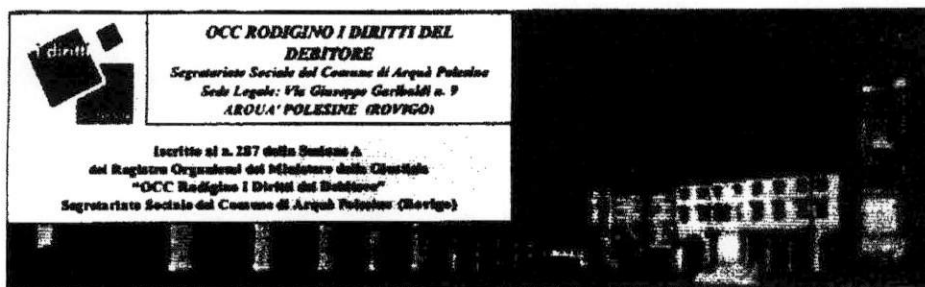
	Debito	Offerta Piano		Alternativa Liquidatoria Ipotesi di realizzo pari ad Euro:	
1) Prededucibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	1.734,00	1.734,00	100%	1.734,00	100,00%
2) Prededucibili 75% - Art. 6 co. 1 Crediti professionali se piano omologato (lett. b) / Crediti Professionali, se procedura aperta, sorti durante la procedura (lett. c)	0,00	0,00	%	00	0,00%
3) Crediti Impignorabili (art. 545 c.p.c.)	0,00	0,00	%		0,00%
4) Risorse proprie Comunità Europea - Ritenute d'Acconto	0,00	0,00	%		0,00%
5) Crediti privilegiati (prestatori di lavoro subordinato, cooperative di lavoro, crediti professionisti, patto di riservato dominio....)	0,00	0,00	%		0,00%
6) Mutui Ipotecari	96.951,00	52.800,00	55,00%	36.661,00	38,00%
7) Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	6.371,00	2.548,00	40,00%	0,00	0,00%
8) Chirografi	2.302,00	230,00	10,00%	0,00	0,00%
Totale:	107.358,00	57.407,00	54,00%	38.395,00	36,00

CONCLUSIONI

Attuabilità del Piano e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.

Nel giudizio di asseverabilità è stato temperata la tutela del ceto creditorio e del sovra indebitato.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, come predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente sostenibile e ragionevolmente attuabile.



Per i creditori, privi di garanzie, il Piano rappresenta una proposta sostenibile e ragionevolmente attuabile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.

Esecuzione del Piano

Ai sensi dell' Art. 71 co 1

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario;

Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;

Si raccomanda l'esecuzione della dichiarazione di successione, ad oggi non ancora eseguita e la stipula del contratto di locazione 4+4 con signor HRYB OLENSIY, non appena il contratto scade il 31/10/2022, questo al fine del sostenimento del piano .

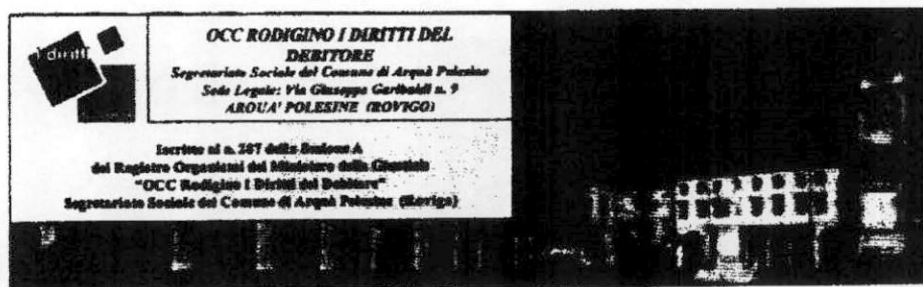
Lo scrivente conclude, pertanto, che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato *ex ante*, costituisca una soluzione conveniente e di probabile realizzazione.

Arquà Polesine, 24/10/2022

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine
Il Gestore della Crisi
Dott. Andrea Denti
andrea.denti@odcecro.legalmail.it

**Per preva visione, condivisione ed accettazione
del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore
ex L. 3 2012
come recepita dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, D. Lgs 12/01/2019 n. 14 - L.
19/10/2017 n. 155 -
Calciu Lenuta, nato/a a Romania (EE) il 12.08.1972 Cod. Fisc. CLCLNT72M52**

Iscritto al n. 287 della Sezione "A"
Registro Organismi Ministero della Giustizia
Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi 9 Arquà Polesine (Rovigo)
Codice Fiscale / Partita Iva 01588310287
Site web : www.odcecro.legalmail.it
PEC: occ.rodigino.idr@odcecro.legalmail.it
email: info@occrodigino.it



Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'Organismo di Composizione della Crisi

OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine

Il Sottoscritto Avv. Aurelio Bentivegna nato a Palermo il

01/06/1968

, nella qualità di Referente dell'Organismo OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine iscritto al n. 287 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia

DICHIARA

Che L'Organismo di Composizione della Crisi denominato OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine, non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

Arquà Polesine 24/10/2022

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine

Il Referente

Avv. Aurelio Bentivegna

Aurelio Bentivegna



TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AL SENSI DELL'ART. 7, I CO., L. 3/2012 1.

Per la Sig.ra Calciu Lenuta, nata a Segarcela (Romania) il 12/08/1972, cf: CLCLNT72M52Z125K, residente in Occhiobello (RO), rappresentata e difesa dall'avv. Serena Coppola, con studio in Via Eridania 113/s Occhiobello (RO), cf. CPPSRN83P56F839Z, pec.: Serena.coppola@rovigoavvocati.it, presso il cui studio elegge domicilio, in forza di mandato in calce all'atto introduttivo

A. PREMESSA

- l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che svolge un'attività imprenditoriale di piccole dimensioni;
- sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della Legge 3/2012, in quanto il debitore: - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo; - non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012; - ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata);
- A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, la ricorrente, a mezzo dello scrivente procuratore, rivolgeva istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 presso l'OCC, Organismo di Composizione della Crisi di Rovigo;
- a seguito del deposito della suddetta istanza veniva nominato il dott. Andrea Denti dottore commercialista con studio in Rovigo via Dall'Ara 8, quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;
- A seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente;
- Successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 15, comma 6 e art. 9, comma 2 e 3 bis, L. 3/2012, qui allegata;
- La debitrice presenta una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone e il cui totale accertato è pari a 107.358,00. A cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad 2500 oltre iva, per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad 109.358.
- La ricorrente è proprietaria dell'immobile (csa coniugale) sito in Occhiobello, via Roma 53 censito al catasto fabbricati di detto comune:

fg. 12 map. 468 sub 2, A/3, vani 6,5 rend. Euro 419,62

fg. 12 map. 468 sub 12, C/6, cl. 3, 34 mq, rend. Euro 138,72

B. INDICAZIONE DELLE CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO E MERITEVOLEZZA

1) Cause del sovraindebitamento

L'attuale sovraindebitamento dell'esecutata è imputabile essenzialmente alla morte improvvisa del marito avvenuta in data 11/10/2015. Infatti pressoché tutti i debiti di cui infra, sono ascrivibili al mutuo e alla gestione dell'immobile coniugale.



I sig.ri Calciu contrassero un mutuo per l'acquisto della casa coniugale (sita in via Roma 53 Occhiobello) in data 26/09/2011 per l'importo di euro 120.000. All'epoca entrambi i coniugi lavoravano: il sig.r Calciu aveva uno stipendio mensile di circa 1500 euro e la signora di circa 1200 euro, tale introito permetteva ai coniugi di far fronte alla rata del mutuo, pari ad euro 485 mensili, e di condurre un'esistenza tranquilla. Dall'unione dei coniugi è nato un figlio Calciu Daniel Ionu del 22/02/1993 nato prima che la coppia si trasferisse in Italia che è rimasto a vivere in Romania con i nonni. Pertanto i signori Calciu provvedevano con i loro stipendio anche al figlio e i nonni che lo crescevano.

[REDACTED]

La sig.ra Calciu ha pertanto dovuto provvedere a coprire i costi [REDACTED] dei funerali chiedendo prestiti personali per circa 15.000 euro. [REDACTED]

Da qui è cominciato il dissesto finanziario della signora che si è trovata a dover far fronte all'ingente prestito chiesto a conoscenti, oltre alle rate del mutuo, [REDACTED]

Tant'è che ad oggi la signora benchè abbia espressamente accettato l'eredità del marito (con atto per Notaio Raffaele di Fraia di Adria, del 27/4/2021, racc. 1.644 rep. 1777 registrato ad Adria il 24/5/2021 AL N° 1550 SERIE 1T) non ha potuto provvedere alla dichiarazione di successione del marito a causa dei costi connessi alla presentazione della stessa. Pertanto l'immobile risulta ancora intestato per il 50% al sig. Calciu.

Se il presente ricorso andasse a buon fine la signora si impegnerebbe anche a presentare la dichiarazione di successione al fine di intestare a sé l'intera proprietà.

Nonostante questo la signora ha sempre lavorato e con il proprio stipendio ha cercato di far fronte ai diversi debiti contratti sia durante che dopo ed a causa della morte del marito. La stessa dopo aver sospeso il pagamento delle rate del mutuo per circa due anni ha ripreso con i pagamenti che sono proseguiti regolari sino al 2019.

Nel frattempo la signora ha trovato lavoro come conducente di autobus, lavoro che svolge ancora attualmente, ed un compagno presso la cui abitazione si è trasferita. Ciò ha permesso alla signora di porre in locazione l'immobile coniugale al fine di avere maggiori entrate per coprire i debiti contratti.

Infatti oltre al mutuo sulla casa, alla morte del marito la signora ha dovuto far fronte al pagamento delle tasse automobilistiche delle due automobili di proprietà entrambe intestate a lei. Si precisa che quella in uso al marito e portata a riparare dallo stesso prima della morte, una Opel Zafira non sia più stata ritrovata dalla signora che ne ha fatto regolare denuncia di smarrimento (si vedano doc allegati) ma ha comunque dovuto continuare a pagarne i bolli posto che è impossibile la sua demolizione. La signora è inoltre proprietaria dell'autovettura Fiat Panda DW415LH che è l'automobile che le serve per recarsi al lavoro di cui sostiene le spese inerenti bollo/assicurazione/revisione/carburante ecc...

Sempre connessi all'immobile risultano i debiti con il comune di Occhiobello per omesso versamento delle Tari anni 2014-2015-2016-2017 e 2018, la signora ha chiesto la rateizzazione di questo debito ed è riuscita a saldarlo quasi interamente (si veda documentazione agli atti). Nonché per l'IMU 2020-2021 notificata in data 20/5/2022 di cui la signora ha chiesto la rateizzazione ed è ancora in attesa di ottenerla.

Oltre ciò gli ex inquilini dell'abitazione della signora hanno lasciato un insoluto di bollette dell'acqua pari ad euro 1600 che sono state rateizzate e la signora sta regolarmente pagando (si precisa che è stato impossibile ottenere il rientro dagli inquilini per le vie bonarie e in questo momento la signora non ha i mezzi per un recupero coatto).

Per tutto quanto sopra deve dedursi che non può certo imputarsi a comportamenti sconsiderati della sig.ra Calciu l'attuale indebitamento, la stessa anzi si è impegnata attraverso rateizzazioni ancora in corso e puntualmente pagate a saldare sempre i propri debiti.

I debiti contratti personalmente con conoscenti per le spese funerarie hanno assorbito inizialmente l'intera disponibilità della signora, la quale si è sentita in obbligo ed in dovere di rientrare con le persone che l'avevano aiutata nel momento del bisogno. In questa prima fase inoltre la signora continuava a mantenere il figlio che



all'epoca della morte del padre aveva solamente 22 anni viveva in Romania con i nonni e non era economicamente autosufficiente.

Certamente la maggior parte del debito attuale è relativo al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale che è stata oggetto di pignoramento in data 17/02/2022 da parte della Prelios Credit Servicing spa che ha acquistato il credito dalla Unione Banche Italiane spa, con cui i coniugi Calciu avevano stipulato l'originario mutuo. Si da atto che la sig.ra Calciu ha regolarmente pagato la rata del mutuo – anche se ceduto fino al 12/2020.

La signora ha anche tentato la via del saldo e stralcio con il creditore ma poiché il valore dell'immobile è oggi di molto inferiore al valore di acquisto, anche tramite una vendita, la stessa non avrebbe potuto ottenere un saldo e stralcio. Come evidenziato dalla perizia il valore attuale dell'immobile è di euro 55.000 cosa che rende impossibile – neppure attraverso una vendita forzata – estinguere l'intero mutuo contratto. La signora vorrebbe con questa procedura salvare la casa che fu coniugale in modo da poter un domani lasciarla al figlio anche quale valore affettivo del padre defunto, dato che i coniugi si erano trasferiti in Italia con il sogno di una vita migliore e per garantire al figlio un minimo di tranquillità economica, ancora oggi molto difficile in Romania.

2) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex articolo 7, legge n. 3/12.

La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare la stessa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge. La ricorrente inoltre non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche, dalla visura al PRA, da quella catastale e ipotecaria, nonché dai certificati estratti presso la procura della repubblica territorialmente competente ed allegati alla relazione dettagliata e come è stato altresì verificato dal Gestore della Crisi nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione del debitore.

E' opportuno evidenziare che la sig.ra Calciu non ha mai assunto impegni troppo onerosi, anzi ha dimostrato di onorare sempre i propri debiti, chiedendo ogni qual volta fosse possibile la rateizzazione di quanto dovuto alla pubblica amministrazione e pagando puntualmente le rate.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, primario rilievo hanno dunque assunto le necessità legate alla vita quotidiana, intese come spese indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da quanto sopra si evince con chiarezza che la ricorrente ha dimostrato in tutti i modi la propria volontà di adempiere. La sig.ra Calciu ha attualmente fatto ricorso a questo Illustrissimo Tribunale per la richiesta di accoglimento di un "Piano del Consumatore" atto ad implementare la soddisfazione creditoria.

3) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex articolo 6 legge n. 3/12.

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. In particolare dall'analisi dei redditi percepiti dalla sig.ra Calciu, svolta dal Gestore della Crisi nella sua Relazione Particolareggiata, si può verificare che le spese per il proprio sostentamento sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce proprio quel surplus che si intende offrire per la realizzazione del presente piano. Da quanto sopra emergono chiaramente le difficoltà finanziarie a cui la ricorrente è dovuta andare incontro.



C. Situazione passivo

1) Situazione debitoria

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo dovuto si riportano le tabelle dettagliate, così come elaborate dal Gestore della Crisi:

Dettaglio situazione debitoria

D. Situazione attivo

1) Immobile di proprietà

- La ricorrente è proprietaria per il 50% dell'immobile sito in Occhiobello, via Roma 53 censito al catasto fabbricati di detto comune:

fg. 12 map. 468 sub 2, A/3, vani 6,5 rend. Euro 419,62

fg. 12 map. 468 sub 12, C/6, cl. 3, 34 mq, rend. Euro 138,72

Tale immobile è ancora in comproprietà per il 50% con il defunto marito della signora ed è stato sottoposto a pignoramento immobiliare in data 17/2/2022 ed è fissata per il giorno 4/11/2022 l'udienza 569 per valutare la vendita dell'immobile. A tal proposito si segnala che la signora è proprietaria solo del 50% dell'immobile pertanto sarà necessario addivenire alla divisione del bene per poter vendere l'intero con ulteriore aggravio di costi per la procedura.

Il valore stimato dal Gestore della Crisi sulla base della perizia eseguita in sede di procedura immobiliare è di euro 72.500 mentre la perizia di stima che era stata fatta fare dalla sig.ra Calciu per valutare l'ipotesi di vendita stimava il bene in euro 55.000.

2) Conto corrente

BPER nr. 1395/4291 intestato a Calciu Lenuta

3) Beni mobili registrati

La ricorrente era proprietaria dell'autovettura Fiat Panda targata DW415LH che è stata venduta in data 30/6/2022 al prezzo di euro 1000 – che si chiede di poter trattenere al fine di procedere alla successione.

La signora ha stipulato un contratto di comodato d'uso (valido dal 21.7.2022 al 21.7.2025) per una autovettura usata che le è indispensabile per recarsi al lavoro, furgoncino mercedes tipo 639/4 targa DJ17 YNT

4) Analisi Reddittuale

L'unica entrata della sig.ra Calciu è costituita del proprio stipendio, con reddito medio calcolato dal Gestore., sulla base delle C.U. 2019, 2020, 2021 prodotte, di € 14.876 lordi annui, pari a circa € 1240 mensili al netto delle trattenute.

E. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento

La ricorrente, per provvedere al proprio sostentamento è attualmente gravata da spese mensili incompressibili. Tali spese sono state stimate in € 940 mensili, così ripartite:

vitto	Euro 300
Abbigliamento	Euro 40
Spese per abitazione (utenze/tasse/manutenzione)	Euro 390



Trasporti (carburante/bollo/assicurazione/manutenzione auto)	Euro 200
Spese per la salute	Euro 50
Mobili e articoli per la casa	Euro 50
Telefonia	Euro 20

Si precisa che la signora vive con il proprio compagno nell'abitazione di lui pertanto non paga l'affitto ma in compenso paga interamente le utenze di casa (con probabili aumenti visti i rincari previsti per l'inverno) e le spese di vitto per la coppia ecco perché le spese risultano più alte rispetto alla media.

Come è evidente dal prospetto di cui sopra le entrate della ricorrente riescono a soddisfare il fabbisogno quotidiano con un piccolo margine che come si vedrà in seguito verrà offerto per la realizzazione del Piano del Consumatore.

Tutto ciò premesso facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria relazione Particolareggiata, la ricorrente avanza la propria proposta del

F. PIANO DEL CONSUMATORE

1. Proposta

Si propone un piano di 72 rate variabili che andrebbero a soddisfare i debiti nel seguente ordine:

- 1) Compenso Occ
- 2) Mutuo Ipotecario
- 3) Crediti privilegiati
- 4) Crediti chirografari

2) Ripartizione delle somme

Il Piano del Consumatore che ci si accinge ad illustrare, prevede una riduzione del debito così suddivisa:

al creditore ipotecario attribuzione del 55% delle somme

ai creditori privilegiati attribuzione del 40% delle somme

ai creditori chirografari attribuzione del 10% delle somme

all'Occ 100% delle somme

3) Sintesi del Piano del consumatore

La Sig.ra Calciu ha proposto un Piano del consumatore ex art. 12-bis e ss. L. 3/2012 quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio e conservare l'unico immobile di proprietà. La proposta prevede il versamento in favore di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, di complessivi €. così suddivisi:

Il debito complessivo, pari ad € 107.358 (al netto della falcidia di €. 57.407), sarà corrisposto secondo il seguente quadro di soddisfazione



Creditore	Tipo prodotto	Importo debito	% offerta	Importo offerto	Rateizzo	n. mesi	Rata
OCC RODIGINO	Compenso OCC	1.734	100%	1.734	1.734	Prime rate 2	867,00
PRELIOS CREDIT SOLUTION SPA	Mutuo ipotecario	96.951	55%	52.800	52.800	Dalla 3 alla 68	800,00
ACQUIE VIENETTE	Fornitore	483,00	10%	48,00	48,00	Dalla 69 alla 72	12,00
COMUNE DI OCCHIOBELLO - ufficio tributi	IMU E TARI	4.265	40%	1.800	1.800	Dalla 69 alla 72	450,00
COMUNE DI OCCHIOBELLO - polizia locale	multe	1.280	10%	128,00	128,00	Dalla 69 alla 72	32,00
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Tassa automobilistica	1.778	40%	711,00	711,00	Dalla 69 alla 72	178,00
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		539,00	10%	54,00	54,00	Dalla 69 alla 72	14,00
AGENZIA ENTRATE	Carichi pendenti	330,00	40%	132,00	132,00	Dalla 69 alla 72	33,00
TOTALE		107.358		57.407	57.407	Dalla 69 alla 72	719,00

G. Probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Il Gestore ha effettuato la valutazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, lett. e) della L. 3/2012, della convenienza del piano del consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà della ricorrente, costituiti dall'unico bene immobile posseduto. In particolare, l'immobile sito in Occhiobello (RO) via Roma 53, di proprietà della signora Calciu Lenuta, per la quota di 1/2, sulla base della stima effettuata dal perito nominato dalla procedura, ha un valore di complessivi €. 72.500. Orbene, come già evidenziato, trattandosi di quota indivisa di un bene che, come attestato dallo stesso perito, non risulta comodamente divisibile e/o frazionabile, se non previo radicale intervento di ristrutturazione, il presumibile valore di realizzo non può non tener conto anche di tale circostanza, anche in caso di vendita all'asta da parte di Maior PV. Inoltre va aggiunto che fin dalla prima asta è possibile presentare offerte di valore inferiore al prezzo base fino al 25% e quindi già la prima asta potrebbe partire da un valore di euro 54.375 e così per tutti gli esperimenti successivi.

Il costo della procedura esecutiva per la vendita dell'immobile ipotizzata entro 3 esperimenti, sarebbe pari a circa euro 10.000 (per spese di costituzione-pubblicità e fondo spese) oltre il compenso del custode e delegato che si aggira intorno agli euro 6.500 (NB. Il presente procuratore è delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Rovigo pertanto le spese qui indicate rispecchiano quelle che i creditori presentano al delegato e vengono approvate in sede di riparto e pertanto sono indiscutibilmente oggettive e veritiere).

Inoltre se la procedura proseguisse a sig.ra Calciu non potrebbe stipulare il contratto di locazione che le permetterebbe di versare al piano del consumatore euro 500 mensilmente.

In ogni caso, pur volendo partire da un valore pari a quanto stimato dal perito, occorre tener conto anche delle considerazioni di seguito esposte, come riportate nella Relazione del Gestore.

a. "Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. In base alle statistiche in ambito di vendite delegate, infatti, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 20% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine).

b. Trattandosi, inoltre, di un bene indiviso è agevolmente immaginabile l'ulteriore sensibile compressione del ricavato che ne deriverebbe, quale conseguenza della necessità di provvedere anzitutto ad un giudizio divisionale che aumenterebbe ancora i costi di procedura.



c. Nel caso di specie, anche prospettando una più che ottimistica aggiudicazione del bene a €. 36.000,00 (cioè al terzo esperimento) è evidente che il ricavato della vendita dell'immobile non consentirebbe il soddisfacimento integrale dei creditori, considerando l'ulteriore inevitabile aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

d. Tenuto conto, quindi, della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita del bene non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori ed è, inoltre, da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per i creditori e tempi/valori incerti per il realizzo.

e. Come inoltre già evidenziato la possibilità di interrompere la procedura garantirebbe la stipula del contratto di locazione che permetterebbe un'entrata pari ad euro 500 mensile che verrebbe interamente versata al creditore fondiario senza che questi debba attendere i tempi e le incertezze della procedura esecutiva immobiliare;

f. Al contrario, con il piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso.

g. Peraltro, la proposta percentuale di pagamento dei creditori chirografari (10% circa) rientra nei limiti previsti dall'art. 160 L.F., ult. comma, in tema di concordato preventivo.

h. Ma di più, l'eventuale liquidazione del bene avrebbe, quale ulteriore conseguenza, la diminuzione delle risorse dell'istante da poter destinare al rimborso delle obbligazioni pregresse in quanto alle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, si andrebbe ad aggiungere il mancato introito generato dall'affitto.

i. Evidenti i risvolti negativi anche per i creditori i quali, al più, potrebbero rivalersi in via esecutiva sull'unico importo fisso percepito dalla Sig.ra Calciu, ovvero lo stipendio mensile di circa €.1240.

l. Tuttavia, il limite massimo di pignorabilità dello stipendio, stabilito per legge nella misura di 1/5, comporterebbe che solo il primo tra i creditori vedrebbe soddisfare il suo credito (in tempi comunque non brevi), mentre gli altri dovrebbero attendere la piena soddisfazione del precedente mettendosi, come si è soliti dire, "in coda".

H. Motivi d'urgenza

Come è stato ampiamente sopra dettagliato, l'immobile di cui la ricorrente è piena proprietaria nella misura del 50%, è stato oggetto di pignoramento immobiliare (RGE 48/2022) con udienza ex art. 569 cpc fissata per il giorno 4/11/2022, l'approvazione del piano entro tale data permetterebbe alla signora di sospendere l'esecuzione e quindi sottoscrivere il contratto di locazione 4+4 dell'immobile di proprietà al canone di euro 500 mensili che verrebbero totalmente messe a disposizione della procedura di sovraindebitamento.

* * *

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, la Ricorrente rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come sopra,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ex art. 7, comma 1 bis L. 3/2012 in via preliminare:

- Accertare e dichiarare che la proposta di piano del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012;
- Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori;
- Disporre la sospensione della procedura di esecuzione immobiliare avente RGE 48/2022 pendente presso questo Tribunale di Rovigo;

in via principale:



• Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenete l'ordine all' Organismo di Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 12 bis, co. 1, L. 3/2012, provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012. Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza

Rovigo 24/10/2022

Avv. Serena Coppola

- Si allega: doc. 1 - Relazione particolareggiata e documentazione allegata come da indice.

INDICE DOCUMENTI ALLEGATI

1. Perizia immobiliare del consumatore
2. Perizia della procedura immobiliare
3. Certificato anagrafico
4. Certificato morte del marito e certificato di matrimonio
5. Casellario giudiziale
6. Estratti conto
7. Dichiarazione dei redditi
8. Accettazione eredità
9. Lista spese mensili
10. Buste paga e contratto di lavoro
11. Contratto di affitto + dichiarazione di rinnovo
12. Fissazione ud 569 Es imm.



P.U. 17/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO

N. 7/2023 SENT.
N. 7/2023 REP.
N. 1/2023 RIS. D. G.
CONS CCII

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice, Sofia Gancitano, ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 70 CCII

Premesso che **Calciu Lenuta** (C.F. CLCLNT72M52Z125K), residente in Occhiobello (RO), via Roma, 53 rappresentata e difesa dall'avv. Serena Coppola, ha depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

richiamato quanto già affermato nel decreto di apertura della procedura del 31.10.2022:

"ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);



considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;*
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.*

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- Il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;*
- Il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati (ipotecario 55% e privilegiati 40%), comunque in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC;"*
- Il soddisfacimento nella misura del 10 % dei creditori chirografari;"*, anzi, secondo la relazione da ultimo depositata a seguito di osservazioni, nella percentuale dello 0%;

precisato che il piano prevede di destinare al ceto creditorio complessivi € 57.407 in cinque anni attraverso il versamento di una quota del reddito mensile della ricorrente (€ 300 al mese), oltre al versamento di € 500,00 mensili derivanti dal canone del contratto di locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Occhiobello, via Roma 53; in caso di recesso anticipato o di mancato rinnovo del contratto di locazione la ricorrente si impegna a versare ugualmente tale somma alla procedura (pag. 1 relazione OCC depositata telematicamente il 27.12.2022);

rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito *web* del Tribunale;

rilevato che l'OCC ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori;

rilevato che l'OCC ha riferito allo scrivente giudice quanto segue:

- che l'OCC Rodigino ha precisato il proprio credito in € 1.984,00;*



- che Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Veneto ha precisato un credito di ulteriori € 1.278,80 con collocazione privilegiata di grado 18 per nuovi ruoli emessi;

- che Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Emilia-Romagna ha precisato il proprio credito in € 326,88;

- che Agenzia delle Entrate Provincia di Rovigo ha chiesto, per il suo credito di € 590,00 maggiori garanzie per la concreta fattibilità del piano e verifica periodica dell'introito netto mensile;

- che le osservazioni sono state recepite nel piano;

- che è stato depositato il piano come modificato a seguito delle osservazioni in data 16.02.2023;

rilevato che nessuno dei creditori si è opposto all'omologazione del piano;

rilevato che, in punto a fattibilità del piano, sia condivisibile quanto dichiarato dall'OCC, che ha evidenziato nella propria relazione: 1) le maggiori spese derivanti dall'ipotesi liquidatoria; 2) la possibilità di introiti ulteriori per la procedura per euro 6.000,00 annui derivanti dai canoni di locazione dell'immobile;

quanto, infine, alla congruità delle somme che la ricorrente mette mensilmente a disposizione del ceto creditorio, è qui sufficiente richiamare la relazione dell'OCC, secondo cui le spese mensili occorrenti alla signora Calciu indicate in ricorso ammontano a € 940,00 mensili. Le stesse risultano giustificate in quanto strettamente necessarie per le esigenze quotidiane di base e non hanno natura ludica e palesemente voluttuaria. Detta somma (di € 940,00) appare congrua in relazione al fabbisogno familiare autocertificato; ritenuto, in conclusione, di dover confermare la valutazione positiva in ordine alla ammissibilità giuridica e alla fattibilità economica del piano, già effettuata in sede di apertura della procedura;

ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Calciu Lenuta;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

ORDINA

La trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati, ove presenti, intestati alla ricorrente;



ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori a mezzo PEC *ex art. 70*, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito *web* di questo Tribunale.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 02.03.2023

Il Giudice
Sofia Gancitano

